

STATUTO

CTT NORD - S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE
BELLATALLA 1

Numero REA: PI - 178090

Codice fiscale: 01954820971

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Compagnia Traporti Toscana Nord S.r.L." in breve "CTT Nord s.r.l.".

Articolo 2 - Sede -

La sede legale è nel comune di Pisa.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La società svolge l'attività di organizzazione e di esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti territoriali ai sensi del d.lgs. 422/1997 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della normativa comunitaria e regionale.

4.2. La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di trasporto pubblico locale.

La società può svolgere ulteriori attività purché accessorie e strumentali a quanto sopra indicato.

4.3. La società può partecipare in associazioni temporanee di imprese (in qualità sia di mandante che di mandataria) consorzi, consorzi stabili e società consortili purché per finalità coerenti con l'oggetto sociale.

4.4. La società può compiere le operazioni e svolgere le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed Immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

4.5. La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 5 - Capitale Sociale -

Il capitale è di euro 41.507.349,00 (quarantunomilionicinquecentosette milatrecentoquarantanove virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Articolo 6 - Quote di partecipazione

6.1. La partecipazione di ciascun socio è proporzionale ai conferimenti.

6.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermi gli speciali diritti attribuiti ai soci dal successivo art. 11, a norma dell'art. 2468, terzo comma, c.c..

6.3. Ai fini del presente atto, per "soci pubblici" si intendono i comuni o le società da essi interamente partecipate e per "soci privati" gli altri soci.

Per "soci privati fondatori" devono altresì intendersi i soci

privati che sono tali alla data di entrata in vigore del presente statuto; per "soci pubblici fondatori" devono intendersi i soci pubblici che sono tali alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

Per le partecipazioni possedute dai soci pubblici sono fatti salvi gli obblighi di evidenza pubblica previsti dalle disposizioni normative vigenti all'atto del trasferimento.

7.2. Ai soci è attribuito il diritto di prelazione.

7.3. Tale diritto è concesso, a parità di condizioni, in ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali - per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi o di soci - delle quote, dei diritti di opzione per la sottoscrizione di quote di nuova emissione, di titoli di debito convertibili e di strumenti finanziari. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione. Il diritto di prelazione sugli atti a titolo gratuito è escluso là dove l'alienante o gli alienanti siano soci pubblici, purché le quote in tal caso siano trasferite solo a favore di enti locali.

7.4. Il socio che intenda cedere o comunque trasferire le

proprie quote, diritti di opzione, titoli di debito convertibili o strumenti finanziari, oppure costituire su di essi diritti reali minori, eccettuato il pegno a istituti di credito - e fermo che, in tal caso, la alienazione da parte del creditore pignoratizio sarà soggetta a prelazione - dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando l'oggetto della cessione, il nominativo dell'interessato all'acquisto, il corrispettivo di cessione, con le relative modalità di pagamento e le ulteriori condizioni e modalità dell'offerta.

7.5. Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, ad esempio, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove la alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario verrà determinato con arbitrium boni viri da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'arbitratore dovrà comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro venti giorni dalla accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno, in ogni caso, a carico della parte denunziante.

7.6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del denunziante, o, nella ipotesi regolata dal comma precedente, dal

ricevimento di quella inoltratagli dall'arbitratore, dovrà darne informazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., corredandola, nell'ultimo caso, della determinazione arbitratoria.

7.7. I soci dovranno esercitare la prelazione mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A.R. spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro i quarantacinque giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata da questi inviata loro ai sensi del comma precedente.

7.8. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà spedire una comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio denunziante attestante gli esiti dell'offerta in prelazione.

7.9. In caso di esercizio della prelazione da parte di due o più soci, le quote o i diritti di opzione, i titoli di debito convertibili o gli strumenti finanziari ceduti si ripartiranno tra i prelazionari in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.10. L'esercizio della prelazione sarà efficace solo ove esso riguardi la totalità delle partecipazioni offerte in prelazione.

7.11. In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferimento delle partecipazioni a favore del terzo interessato dovrà intervenire, a pena di decadenza, entro i quaranta-

cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione sull'esito negativo dell'offerta in prelazione. Diversamente la procedura per l'esercizio della prelazione dovrà essere ripetuta.

7.12. Nel caso in cui il trasferimento delle quote o dei diritti di cui al comma 7.3. avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione potrà esercitarsi esclusivamente al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria.

7.13. Sempre nel caso di ricorso alla procedura di evidenza pubblica il socio alienante dovrà dare avviso scritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, non più tardi di dieci giorni dalla pubblicazione del bando, dell'avvio di detta procedura. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia per iscritto agli altri soci entro i dieci giorni successivi.

7.14. Il bando e/o comunque gli atti di gara dovranno indicare l'esistenza del diritto di prelazione degli altri soci, così come disciplinato dal presente statuto. Il socio alienante dovrà dare notizia dell'intervenuta aggiudicazione provvisoria mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procederà ai sensi del comma 7.6. Dal ricevimento di tale comunicazione decorrerà il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

7.15. L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata soltanto

all'esito dell'esercizio del diritto di prelazione o dell'inutile decorso del termine per l'esercizio di tale diritto.

7.16. Sempre in caso di ricorso alle procedure di evidenza pubblica, compatibilmente con quanto stabilito in precedenza, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 del presente articolo, con espressa esclusione di quelle di cui ai commi 7.5 e 7.11. Il comma 7.5 si applica tuttavia ai trasferimenti a titolo gratuito al di fuori dei casi in cui la prelazione è esclusa, ai sensi del comma 7.3, ultimo periodo.

7.17. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali in violazione di quanto disposto ai commi precedenti, impregiudicata la valutazione giudiziale sulla nullità e/o inefficacia dell'atto, l'avente causa non avrà comunque diritto di essere annoverato fra i soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto sociale e non potrà disporre a sua volta di quanto acquistato, con effetti nei confronti della società.

7.18. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo è escluso in caso di trasferimento di quote in favore di società controllata o di società controllante, secondo le disposizioni di cui all'art. 2359 c.c. In tali casi i nuovi soci, ove siano aventi causa da soci fondatori, saranno considerati anch'essi ad ogni effetto del presente statuto quali soci fondatori.

7.19. Sono stabilite le seguenti deroghe, per le quali è escluso il diritto di prelazione:

-Clap S.p.A potrà trasferire le quote di CTT Nord S.r.L." ai propri soci, pubblici e privati, e, tra questi, al Consorzio Stratos, il quale potrà trasferire a sua volta ai propri consorziati tali quote.

-CTT S.r.L. potrà trasferire le quote di CTT Nord S.r.l. ai propri soci pubblici e privati.

-ATL S.p.A . potrà trasferire le quote CTT Nord s.r.l. ai propri soci pubblici e privati e tra questi ad Irene S.p.A., la quale potrà trasferire a sua volta tali quote ai propri soci pubblici e privati.

-CPT s.p.a. potrà trasferire le quote CTT Nord S.r.l. ai propri soci pubblici e privati e tra questi a SGTM s.p.a., la quale potrà trasferire a sua volta tali quote ai propri soci pubblici e privati.

-I soci privati e le loro partecipate potranno trasferire le quote di CTT Nord S.r.l. alle proprie controllanti e/o alle proprie, anche congiuntamente, partecipate.

Anche i nuovi soci in attuazione di quanto sopra saranno considerati "soci fondatori" a tutti gli effetti del presente statuto, con l'eccezione dei nuovi soci dei quali la società detenga, partecipazioni di collegamento.

Articolo 8 - Recesso.

8.1. In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso

delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto.

8.2. Il recesso di uno o più soci, per una delle cause previste dalla legge o dal presente statuto, darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore del o dei restanti soci, con le modalità ed i termini previste al precedente articolo 7;

- al rimborso delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge.

8.3. In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R., spedita entro 30 giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo. Ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto ad iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

8.4. E' fatta salva la particolare fattispecie di recesso di cui al successivo art. 12.

Articolo 9 - Decisioni dei soci -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
b) la nomina degli amministratori;	
c) la nomina dei sindaci, del Presidente dell'Organo di controllo e del revisore legale di cui al d.lgs. 39/2010;	
d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
e) l'approvazione delle operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria;	
f) lo scioglimento e la nomina dei liquidatori;	
g) l'approvazione delle proposte di ammissione a procedure concorsuali;	
h) la decisione di emettere titoli di debito;	
i) l'approvazione delle linee di indirizzo del Piano Industriale, sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo dovrà depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.	
Articolo 10 - Assemblea generale	
10.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 11.3, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare, nella Assemblea generale, convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
10.2 Il potere di convocazione spetta al Consiglio d'Amministrazione o, ove la convocazione sia richiesta da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale anche al	

Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato, singolarmente considerati e quindi senza necessità di preventiva deliberazione consiliare.

L'assemblea può essere altresì convocata dall'Organo di controllo, in caso di impossibilità o inerzia dei soggetti legittimati a norma del comma precedente.

10.3 L'assemblea viene convocata con mezzi che assicurino la ricezione del relativo avviso (raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica, telefax) almeno dieci giorni prima di quello fissato, presso il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica o il numero fax risultanti dai libri sociali.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti oppure informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ove gli amministratori o i sindaci non partecipino personalmente all'assemblea, ai fini della valida costituzione di questa, dovrà constare da apposita dichiarazione scritta dei predetti, da conservarsi agli atti della società, che essi si considerano informati della riunione e dell'ordine del giorno trascritto in tale dichiarazione e che non si oppongono alla sua trattazio-

ne.

10.6 L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, dall'Amministratore delegato, dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il segretario dell'assemblea, che potrà essere anche non socio, e nei casi di legge, dovrà essere un notaio. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

10.7 L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-

ti della votazione;

- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, da trasmettersi via fax o posta elettronica al segretario, con la copia delle eventuali deleghe. La conservazione e trasmissione al segretario dei relativi originali avverrà a cura e sotto la responsabilità del soggetto volta a volta designato dal Presidente dell'assemblea, del che dovrà darsi conto a verbale.

10.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

10.9 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno, con menzione degli accertamenti fatti dal Presidente in ordine alla loro legittimazione; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

10.10. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera rispettivamente con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

10.11. Per le deliberazioni di cui alle lett. d), e), f), g), h) ed i) del precedente art. 9 il quorum deliberativo è elevato al 70% del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cc. è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 11 - Amministrazione

11.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro a un massimo di sei membri, purché sempre in numero pari, i quali possono anche non essere soci.

11.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Essi sono rieleggibili.

11.3. La nomina, così come la revoca, degli amministratori, spetta alla decisione dei soci.

Quanto sopra con le seguenti limitazioni tutte convenute, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, C.c.:

-i "soci pubblici" nominano un numero pari alla metà dei consiglieri;

-i "soci privati" nominano un numero pari alla metà dei consiglieri.

Le nomine di cui sopra potranno effettuarsi mediante dichiarazione di voto espressa in assemblea rispettivamente dalla maggioranza dei "soci pubblici" o dei "soci privati" o mediante dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, consegnata al Presidente dell'Assemblea ed allegata al relativo verbale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà successivamente a nominare il Presidente ed il Vice Presidente scegliendolo tra gli amministratori nominati dai "soci pubblici" e l'Amministratore Delegato scegliendolo tra gli amministratori nominati dai "soci privati fondatori".

11.4. In caso di alienazione delle partecipazioni, il diritto di nomina degli amministratori spetterà ai "soci pubblici" ed ai "soci privati", nell'ambito di ciascuna categoria, in proporzione alle quote effettivamente possedute. I "soci pubblici" ed i "soci privati" conserveranno il diritto di esprimere, rispettivamente, il Presidente ed il Vice Presidente, da un lato, e l'Amministratore Delegato, dall'altro, sino a che

la composizione del capitale sociale vedrà una contemporanea partecipazione delle due categorie con quote non inferiori, per ciascuna di esse, al 35% del capitale sociale.

11.5. Qualora le suddette partecipazioni dovessero scendere, anche per una sola delle due categorie, sotto tale soglia, le previsioni di cui ai commi 11.1, 11.3 ed 11.4. non troveranno più applicazione. Il numero degli amministratori sarà in tal caso stabilito dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri. Alla loro nomina, nonché alla designazione delle cariche sociali, si applicheranno le norme del codice civile.

Sono fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 12 limitatamente alle facoltà attribuite ai "soci privati fondatori".

11.6. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto, per legge o per statuto, è riservato alla competenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

11.7. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni:

- nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- approvazione del Piano Industriale, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- approvazione del budget di gestione;

-approvazione dei criteri di attribuzione diretta, ribaltamento e ripartizione dei costi comuni per linea di servizio e dei processi per il controllo di gestione;	
-approvazione del piano degli investimenti;	
-approvazione dell'organigramma funzionale;	
-partecipazione alle gare;	
-approvazione delle operazioni straordinarie di acquisizione, scorporo, conferimento o costituzione di società o altri enti, anche con riferimento alle partecipate;	
-designare gli amministratori delle società partecipate.	
11.8. Spettano altresì al Consiglio di Amministrazione tutte le altre decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservate all'Assemblea, all'Amministratore Delegato o al Presidente secondo le disposizioni che seguono.	
11.9. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad inviare a tutti i soci a mezzo posta elettronica o per posta raccomandata la bozza di bilancio con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione.	
11.10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società nei rapporti con gli enti locali e con i soci, relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle società partecipate, coordina i lavori del Consiglio.	
11.11. Il Presidente rappresenta la società nelle associazio-	

ni datoriali di categoria ed in tutti gli organismi che vedano la partecipazione della società.

11.12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica l'andamento gestionale in relazione ai piani industriali e finanziari, e sovrintende al servizio controllo di gestione.

II Presidente esercita funzioni di internal auditing riferendo al Consiglio di Amministrazione.

11.13. L'Amministratore Delegato, nel rispetto del piano industriale, del budget e del piano degli investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, ha le deleghe alla gestione aziendale ed è competente per tutti gli atti previsti dal budget, nonché per la ordinaria amministrazione della società. A tal fine sono considerate straordinaria amministrazione le operazioni, non previste dal budget, di valore unitario o complessivo superiore a 150.000,00 (centocinquantamila e centesimi zero) euro. Entro tali limiti, l'Amministratore Delegato ha la facoltà di promuovere, concludere e risolvere contratti di ogni genere e quant'altro afferente all'attività della società comprese le assunzioni ed i licenziamenti. Egli è competente sul controllo di gestione. Egli è inoltre competente per la direzione, selezione e formazione del personale alle dipendenze della società, ivi compresa la assunzione e/o nomina e la cessazione del rapporto di lavoro, anche dei dirigenti. Resta comunque fermo, per tutto quanto attiene al personale, il rispetto dell'organigramma approvato

dal Consiglio di Amministrazione.

Fermi i limiti sopra indicati l'Amministratore Delegato è tenuto ad esercitare i suoi poteri di spesa nel rispetto del budget di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato rispetto di tale budget non è comunque opponibile ai terzi contraenti.

11.14. L'Amministratore Delegato è altresì incaricato della gestione delle relazioni industriali, compresa la conduzione delle trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo i preliminari indirizzi generali che devono essere contenuti nel budget, riferendo puntualmente al consiglio.

11.15. Relativamente alle decisioni da assumere in caso di liti attive e passive dinanzi alle magistrature civili, amministrative e tributarie, anche superiori, ivi compreso il conferimento del relativo incarico agli avvocati, l'Amministratore Delegato è competente per tutte le decisioni previste dal budget e, per le altre sino alla concorrenza di un valore unitario, per ogni singola lite, di euro 100.000,00 (cento mila). Oltre tale limite la decisione compete al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i casi di urgenza in occasione dei quali l'Amministratore Delegato può autonomamente provvedere, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione. Relativamente all'affidamento di incarichi di consulenza, l'Amministratore Delegato è competente per tutte

le decisioni previste dal budget e, per le altre potrà assumere decisioni sino alla concorrenza di un valore unitario, per ogni singola consulenza, di Euro 25.000,00 (venticinquemila), con un limite annuale massimo di spesa di Euro 100.000,00 (cento mila). Oltre tali limiti la competenza è del Consiglio di Amministrazione.

11.16. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, o da due consiglieri, o dall'Organo di controllo. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno quattro giorni prima della riunione; solo in caso di urgenza il termine anzidetto potrà essere ridotto alla metà; il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo. L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere a ciò designato dai presenti; chi presiede l'adunanza nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

11.17. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in cari-

ca.

11.18. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tale regola non si applica nel caso di cui al precedente comma 11.5. Le deliberazioni richiedono peraltro il diverso quorum costitutivo e deliberativo della metà più due dei Consiglieri in carica per le materie riservate alla competenza consiliare dal precedente comma 11.7.

11.19. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvedano alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze da trasmettersi via fax al segretario.

Le votazioni avverranno per voto palese. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso. Le decisioni adottate con le modalità di cui al comma che precede devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori provvedendosi alla conservazione dei documenti sottoscritti.

11.20 Il compenso del Presidente, dell'Amministratore delegato e dei consiglieri è stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

11.21 Tutte le attribuzioni statutarie del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono esercitate vicariamente dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, eccezion fatta per gli speciali poteri di cui al precedente articolo 11.12, che sono invece funzionalmente attribuiti alla persona del solo Presidente.

11.22 La composizione dell'organo dovrà garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa di riferimento, qualora la composizione del capitale sociale la renda applicabile.

Art. 12. Particolari diritti dei "soci privati fondatori".

12.1. Nel caso in cui i "soci pubblici" dovessero deliberare una alienazione delle loro quote suscettibile di determinare una riduzione delle stesse al di sotto della soglia del 35% e "soci privati fondatori" abbiano, alla data di tale deliberazione, una loro partecipazione non inferiore al 35% del capitale sociale, i "soci pubblici" dovranno darne avviso per iscritto ai "soci privati fondatori".

12.2. L'avviso dovrà precedere, nel caso di ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, la pubblicazione del bando di gara.

12.3. Con tale avviso i "soci pubblici" dovranno indicare se intendono o meno conservare in capo ai "soci privati fondatori" la facoltà di espressione dell'Amministratore Delegato con i poteri di cui all'art. 11, commi 11.13 e 11.14, e di nomina di un componente dell'Organo di controllo ai sensi del successivo art. 15. Con il medesimo avviso i "soci pubblici", ove non intendano conservare tali diritti, offriranno ai "soci privati fondatori" il diritto di alienazione congiunta, cioè il diritto ad alienare, contestualmente, alle stesse condizioni e con le stesse procedure adottate dai "soci pubblici", anche le loro quote.

12.4. I "soci privati fondatori" dovranno dichiarare se intendono o meno avvalersi del diritto di vendita congiunta nel termine indicato dai soci pubblici, il quale termine non po-

trà essere comunque inferiore a 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 12.1. Il termine indicato dai soci pubblici è perentorio. La dichiarazione da parte dei "soci privati fondatori" di volersi avvalere del diritto di alienazione congiunta comporta rinuncia al diritto di prelazione.

12.5. La mancata risposta da parte dei "soci privati fondatori" nel termine suddetto esclude definitivamente la facoltà di alienazione congiunta di cui al precedente comma 12.3.

12.6. Nel caso in cui i "soci pubblici" dichiarino che non intendono conservare ai "soci privati fondatori" il diritto di espressione dell'Amministratore Delegato e di nomina del componente dell'Organo di controllo ai sensi del comma 12.3. ed i secondi dichiarino che non intendano avvalersi della facoltà di alienazione congiunta, spetta ai "soci privati fondatori" il diritto di recesso dalla società.

12.7. La dichiarazione di voler recedere deve essere effettuata dai "soci privati fondatori" nello stesso termine di cui al comma 12.4.

12.8. Il rimborso delle partecipazioni dei "soci privati fondatori" avverrà, in tal caso, attraverso l'attribuzione agli stessi di un ramo di azienda di valore uguale a quello del patrimonio spettante, quale rimborso in natura, corrispondente alla percentuale di partecipazione del capitale della società posseduta dai soci recedenti comprensivo di una porzione dei beni e della rete destinati al servizio di trasporto

pubblico locale esercitato al momento del recesso. Sono comunque consentiti, ove strettamente necessario, avuto riguardo ai limiti connessi alla frazionabilità dei beni, conguagli in denaro.

12.9. Con la dichiarazione di voler recedere, i "soci privati fondatori" dovranno comunicare se, per la attribuzione in loro favore del ramo d'azienda in rimborso delle partecipazioni, essi intendano che si proceda mediante scissione non proporzionale, ovvero mediante cessione di ramo di azienda.

Ove si accertasse fin da subito l'impossibilità di procedere mediante cessione del ramo di azienda si procederà senz'altro mediante scissione.

L'accertamento dell'impossibilità di procedere mediante liquidazione in natura con attribuzione di ramo d'azienda deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere dichiarata allorchè tale liquidazione contrasti con norme di legge o di regolamento, prescrizioni degli enti committenti, capitolati e bandi di gara, clausole contrattuali concernenti i servizi e le attività in corso di svolgimento da parte della società, così come nel caso in cui detto rimborso possa determinare la perdita di tali commesse, impedisca la partecipazione a gare o l'acquisizione di commesse già deliberati dalla società.

12.10. La dichiarazione di recesso comporterà l'automatica

rinuncia al diritto di prelazione.

12.11. Quale attività prodromica alla scissione o alla liquidazione in natura delle quote, si dovrà procedere ad individuare il ramo di azienda da attribuire ai recedenti. A tale individuazione provvederanno, previa valutazione dell'intero patrimonio sociale, uno o più esperti indipendenti di elevata professionalità individuati dal consiglio di amministrazione con la maggioranza della metà più due dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, l'esperto sarà designato del Presidente del Tribunale di Pisa su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il compendio aziendale da attribuire ai recedenti dovrà includere una porzione dell'azienda di TPL (beni e rete) esercitata al momento del recesso corrispondente alla percentuale di partecipazione del capitale della società posseduta dai soci recedenti.

La rete dovrà essere costituita dal bacino di traffico omogeneo possibilmente contermini a quello già gestito dai recedenti avendosi riguardo, per l'individuazione del complesso e delle singole linee, alla redditività dei servizi assegnati (ricavi da servizio, corrispettivi e compensazioni, contributi e, sul versante dei costi, spese per personale, costi afferenti, spese per carburanti, assicurazioni, etc.).

Compiute tali operazioni sarà dato corso all'attribuzione del ramo d'azienda o alla operazione di scissione societaria a

seconda dell'opzione fatta dai "soci privati fondatori" con la dichiarazione di cui al comma 12.8.

12.12. I "soci pubblici" sono tenuti ad indicare negli atti di gara e comunque negli atti relativi alle procedure finalizzate all'alienazione delle loro partecipazioni quanto necessario affinché sia assicurato il rispetto, anche da parte degli acquirenti, dei diritti dei "soci privati fondatori" previsti dal presente articolo.

12.13. Sarà in facoltà dei recedenti richiedere, ove si opti per la cessione del ramo d'azienda, che esso sia conferito da CTT Nord s.r.l. a società da essi indicata e che le quote di tale società ricevute a seguito del conferimento siano attribuite ai soci recedenti. La richiesta potrà essere accolta ove conforme alla normativa in quel momento vigente.

12.14. La dichiarazione di recesso dei "soci privati fondatori" si intende sin d'ora sospensivamente condizionata al buon esito della procedura di alienazione attivata dai "soci pubblici" ed in particolare al perfezionamento del contratto con il soggetto acquirente da essi individuato.

12.15. I diritti attribuiti dal presente articolo ai "soci privati fondatori" possono essere da questi esercitati, nel caso in cui siano rappresentati da una pluralità di soggetti giuridici, solo in forma congiunta.

Articolo 13 - Rappresentanza della società -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-

sentanza della società, sostanziale e processuale. Anche all'Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società limitatamente alle materie oggetto di delega. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza sostanziale e processuale spetta vicariamente al Vice Presidente.

Articolo 14 - Prevenzione della responsabilità amministrativa

Il Consiglio di Amministrazione approva la disciplina organizzativa interna per la prevenzione delle fattispecie che comportano la responsabilità amministrativa della società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Articolo 15 - Organo di controllo. Revisore dei conti.

15.1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c. composto di tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicheranno le norme sul Collegio sindacale delle società per azioni. Ai "soci pubblici" è riservata la nomina di due membri effettivi ed un supplente ed ai "soci privati" del terzo membro effettivo e di un supplente. Il Presidente del Collegio sarà nominato dai "soci pubblici". Tale regola non si applica nel caso di cui al precedente art.11, comma 11.5.

15.2. La revisione legale dei conti sarà affidata ad un revisore o ad una società di revisione indipendenti iscritti nel Registro di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nominati dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di control-

lo, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo.

15.3. La composizione dell'organo dovrà garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa di riferimento, qualora la composizione del capitale sociale la renda applicabile"

Articolo 16 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, nel rispetto della disciplina creditizia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci; la relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio.

Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio

17.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

17.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono menzionare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Articolo 18 - Utili -

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione

19.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto sociale.

19.2 Verificandosi una delle cause di scioglimento della società l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, dispone:

-Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spettano la rappresentanza della società;

-I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-i poteri dei liquidatori.

Firmato Zavarella Andrea - Maria Simona Deghelli - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Registrato a Pisa il 15 dicembre 2015

Pisa, li 15 dicembre 2015

Firmato digitalmente: Angelo Caccetta Notaio